INDICAZIONI RELATIVE A MANIFESTAZIONI TEMPORANEE E DI PUBBLICO SPETTACOLO

Per l'organizzazione di manifestazioni temporanee e di pubblico spettacolo è necessario in primo luogo presentare la modulistica presente sul sito del comune (**https://www.comune.bibbiano.re.it/servizi/imprese-e-commercio/manifestazioni-e-locali-di-pubblico-spettacolo**) in particolare:

− Fascicolo della manifestazione (fascicolo principale della pratica)
− Allegato 1 (dichiarazioni responsabile manifestazione)
− Allegato 2 o 2.1 (scia o richiesta di autorizzazione spettacoli o trattenimenti)
− Allegato 3 (scia per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande)
− Allegato 4 (richiesta occupazione di suolo pubblico) + richiesta di emissione ordinanza di modifica alla viabilità (se occorre)
− Allegato 5 (impatto viabilistico della manifestazione)
− Allegato 6, 6.1 o 6.2 (comunicazione rispetto limiti, richiesta di autorizzazione in deroga ad orari o alle emissioni ed orari)
− Certificazione finale di un tecnico abilitato
− Comunicazione alla Questura (da effettuare almeno 3 gg prima)
− Comunicazione al 118 (da effettuare almeno 30 gg prima)
− Relazione tecnica illustrante le attività in programma, gli impianti utilizzati, comprensiva di elaborati grafici (planimetria generale dell'attività, layout strutture/impianti, percorso per i mezzi di soccorso), a firma di un professionista abilitato (iscritto all'albo dei geometri, ingegneri, o architetti…);
− Piano della sicurezza (di emergenza antincendio e sanitario) redatto sempre da un tecnico abilitato, nel quale occorre valutare il rischio della manifestazione e si attesta il rispetto delle disposizioni in tema di safety e security, si individua la squadra di emergenza (addetti alla vigilanza antincendio), i cui componenti devono essere in possesso dell'attestato di formazione antincendio rischio "elevato" e addetti al primo soccorso in possesso del relativo attestato di formazione; si deve prevedere la presenza di estintori;
− Presentazione di certificazioni di corretto montaggio, collaudi, certificati di idoneità statica delle strutture temporanee installate, dichiarazioni di conformità degli impianti temporanei installati (da inoltrare prima dell'inizio della manifestazione) ed asseverazione finale del tecnico (a strutture ultimate).

PRESENZA DI UN PUBBLICO SPETTACOLO

Si configura un pubblico spettacolo quando sono previste strutture destinate allo stazionamento del pubblico (posti a sedere per il pubblico sedie, spalti, gradinate) e/o è prevista un'area circoscritta destinata al pubblico (area delimitata da barriere, destinata al pubblico).

In caso di locale di pubblico spettacolo, lo stesso dovrà essere autorizzato ai sensi degli artt. 68-69 del T.u.l.p.s. (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nello specifico:

• Se inferiore alle 200 persone e si conclude entro le 24,00 occorre presentare una SCIA (all. 2), si tratta di una segnalazione certificata di inizio attività;
• Se inferiore alle 200 persone e si conclude oltre le 24,00 deve essere autorizzato (all. 2.1)

• Se superiore alle 200 persone e si conclude oltre le 24,00 deve essere autorizzato (all. 2.1)

Deve essere inoltre rilasciata dal Comune la licenza di agibilità sui locali di pubblico spettacolo.

Se il pubblico spettacolo prevede la presenza di pubblico superiore alle 200 persone sarà necessario l'intervento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico (CCVLPS) che effettua le proprie verifiche ai fini del rilascio della licenza di agibilità; la CCVLPS esprime il proprio parere relativamente all'esame progetto ed effettua un sopralluogo prima dell'inizio della manifestazione (a strutture ultimate) per verificare l'idoneità dei luoghi.

Nei casi in cui è previsto l'intervento della Commissione è necessario presentare la pratica (completa di tutto) almeno 30 giorni prima dell'evento.

Se il pubblico spettacolo prevede presenza di pubblico inferiore alle 200 persone Il parere, le verifiche e gli accertamenti della Commissione di vigilanza sono sostituite dalla relazione tecnica e asseverazione di un tecnico abilitato (iscritto all'albo dei geometri, architetti o ingegneri) che attesti il rispetto delle condizioni di sicurezza.

Per quanto riguarda le emissioni sonore i limiti stabiliti dalla tabella 2 allegata al Regolamento per le attività rumorose temporanee sono i seguenti:

Limite in facciata LAeq 70 dB

Limite LAslow in facciata 75 dB

Limite di orario: venerdì e prefestivi (sabato) 00:30 feriali e festivi (domenica) 23:30 se si rispettano i limiti occorrerà presentare l'all. 6 (comunicazione del rispetto dei limiti di emissioni sonore e di orario).

L'eventuale richiesta di autorizzazione in deroga in relazione ai limiti di emissioni sonore (all. 6.2) deve essere presentata almeno 60 gg prima (corredata da una relazione sull'impatto acustico) in quanto l'autorizzazione eventuale viene rilasciata a seguito del parere positivo di Arpae.

È necessario presentare una richiesta di autorizzazione in deroga anche nell'ipotesi in cui siano rispettati i limiti di emissioni ma non siano rispettati i limiti di orario (all. 6.1); alla richiesta occorre allegare relazione tecnica relativa all'impatto acustico.

SEMPLIFICAZIONE PER GLI SPETTACOLI DAL VIVO INTRODOTTA DALL'ART. 7 DEL D.L. 201/2024

L'art. 7 del D.L. 201/2024 ha reso definitiva la semplificazione per gli spettacoli dal vivo che era stata introdotta dall'art. 38 bis del D.L. 76/2020 in tempo di covid, a norma della quale per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza, il musical e le proiezioni cinematografiche, destinati ad un massimo di 2000 partecipanti, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 08,00 e le ore 01,00, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, è sostituito dalla SCIA DI CUI ALL'ART. 19 della L. 241/1990, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.

La suddetta previsione è applicabile in relazione agli spettacoli ai quali il pubblico assiste in maniera passiva (sono escluse l'attività di ballo, locale da ballo/ discoteca).

Si presenta in questo caso la documentazione al completo (come sopra elencata) senza che debba essere rilasciato alcun titolo autorizzatorio (non necessario l'ottenimento della licenza di agibilità o dell'autorizzazione allo spettacolo, ma solo se si rispettano i suddetti limiti).